XX

RG 80714/08

80714/08 N 3093/2010 Brown

All'udienza del 17 novembre 2010, davanti al giudice istruttore dott. Gianluca Mancuso, è comparso l'avv. per parte attrice opponente. Compare per parte convenuta opposta l'avv.

L'avv. precisa le conclusioni come in atto di citazione in opposizione, riportandosi ai propri atti.

L'avv. precisa le conclusioni come da memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. Discute la causa.

Il giudice pronuncia quindi la seguente sentenza dandone lettura ex art. 281 sexies c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, in persona del giudice Gianluca Mancuso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

L'impresa si oppone al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, ha ad essa ingiunto il pagamento della somma di euro 23.607,93, oltre interessi e spese.

Eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello olandese, ove ha essa la propria sede legale. Afferma, infatti, che non ricorrerebbe un'ipotesi di c.d. proroga alla giurisdizione di cui all'art. 23 reg. Ce n. 44/2001 in quanto non ricorrerebbero i presupposti previsti dalle lettere a), b), c) del suddetto articolo. Rileva, inoltre, che il luogo di consegna di cui all'art. 5, lett. b) del suddetto regolamento - il quale permette, in materia di compravendita di beni, di radicare la controversia dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita - sarebbe da intendere, in linea con la più

m

recente giurisprudenza di legittimità, come luogo nel quale la merce perviene nella disponibilità materiale del compratore ossia nel luogo di destinazione finale ed effettiva del bene che, nel caso di specie, sarebbe in Olanda presso la sede della società opponente.

La società opposta afferma, in primo luogo, che ricorrerebbe un'ipotesi di proroga della giurisdizione di cui all'art. 23 reg. cit., essa si fonderebbe nella presenza, fra le condizioni generali di contratto, della clausola che indica il Tribunale di Padova come quello competente a decidere sulle controversie tra le parti. Detta clausola sarebbe presente in tutte le fatture e nei documenti di trasporto.

Inoltre afferma che, comunque, la giurisdizione del giudice italiano si fonderebbe sull'art. 5 reg. 44/2001 atteso che il luogo di consegna di cui alla lett. b) andrebbe interpretato alla luce dell'art. 31 della Convezione di Vienna del 1980 e quindi come luogo di consegna della merce al vettore e quindi in Italia.

Il Giudice osserva che l'art. 23 reg. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale in campo comunitario, permette alle parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, di attribuire la competenza ad un giudice di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa: per iscritto o oralmente con conferma scritta (lett. a), o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro (lett. b), o nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato (lett. c).

Nel caso oggetto del presente giudizio non ricorre nessuna delle ipotesi legittimanti la clausola attributiva di competenza del giudice italiano. In particolare non può avere tale efficacia, come vorrebbe la convenuta opposta, la clausola attributiva della competenza al Tribunale di Padova contenuta nelle condizioni generali di contratto e richiamata dalle fatture e dai documenti di trasporto in atti in quanto la stessa non è stata stipulata né per iscritto né oralmente con conferma scritta, essendo la stessa solamente stampata sulle fatture e sui documenti di

trasporto dimessi dall'opposta. Al riguardo la corte di Cassazione ha statuito: "anche in riferimento all'art. 23 del Regolamento 44/2001 CE, come già in tema di interpretazione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, deve confermarsi che il requisito della forma scritta, richiesto per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, per il caso in cui la clausola stessa figuri fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti e stampate nel documento contrattuale, solo quando questo sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a dette condizioni generali, ancorché il richiamo non debba essere conforme anche alla previsione specifica dell'art. 1341 cod. civ. L'indicato requisito, pertanto, deve ritenersi mancante, in presenza di clausola inserita in un modulo sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, non essendo all'uopo sufficiente ne' che l'altro contraente abbia provveduto a predisporre il modulo stesso, ne' che abbia poi tenuto un comportamento di conferma ed adesione al rapporto" (cfr. Cass., sez. Un. n. 20887/2006; id., n. 13891/2007).

Né può ritenersi che la clausola attributiva della giurisdizione italiana possa essere stata introdotta in una "forma ammessa" dagli usi del commercio internazionale. La Corte di giustizia delle Comunità europee, in tema di interpretazione della citata norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles circa la sussistenza di un uso (conosciuto dalle parti o ad esse presuntivamente noto) nel commercio internazionale della clausola di deroga convenzionale della giurisdizione, con la sentenza del 16 marzo 1999 emessa nel procedimento C-159/97 ha chiarito che deve ritenersi l'esistenza di un siffatto uso quando il comportamento, che a tal fine deve venire all'evidenza, è generalmente e regolarmente osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti di un determinato tipo, restando irrilevanti il grado di diffusione di tale comportamento, le forme di pubblicità, le contestazioni giudiziali ed il collegamento con i requisiti eventualmente diversi previsti dai singoli ordinamenti nazionali. L'onere di provare la "forma ammessa" è a carico del soggetto che invoca la relativa proroga e la società opposta non ha dimostrato che, nel settore del commercio internazionale in cui le parti hanno operato, sia vigente un uso corrispondente ad un comportamento "generalmente e regolarmente" osservato dagli operatori attivi in tale settore in sede di stipulazione di contratti.

M

Nemmeno ricorre l'ipotesi di una prassi corrente fra le parti ed ammessa dalla stesse. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'interpretazione della Corte di Giustizia ha affermato che la disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (lo stesso ragionamento vale per l'art. 23 reg. 44/2001) deve essere interpretata nel senso che la condizione di forma è soddisfatta qualora risulti che l'attribuzione di giurisdizione ha costituito l'oggetto di un accordo verbale espressamente riguardante detta attribuzione, che una conferma scritta di tale accordo proveniente da una qualsiasi delle parti è stata ricevuta dall'altra e che questa non ha formulato obiezioni in tempo utile! Nel caso di specie non è stato provato né l'accordo fra le parte attributivo della giurisdizione né l'invio di una tale conferma scritta a fronte del quale la società opposta avrebbe serbato un tacito silenzio.

Non può dunque ritenersi che ricorra nel caso di specie un'ipotesi di c.d. proroga alla giurisdizione di cui all'art. 23 reg. cit.

Quanto all'eccezione secondo la quale la giurisdizione del giudice italiano si fonderebbe comunque nel fatto che, in base all'art. 5, lett. b) reg. cit. il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio sarebbe l'Italia si osserva che, sul punto, è intervenuta la recentissima ordinanza delle sezioni unite della corte di Cassazione n. 21199/2009 la quale ha espresso il seguente principio: "In tema di compravendita internazionale di cose mobili, individuato il luogo di consegna in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita, e riconosciuto come luogo di consegna principale quello ove è convenuta la esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici (e cioè il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente), sarà dinanzi al giudice di quello Stato che tutte le controversie sorte in tema di esecuzione del contratto, ivi compresa, quella relativa al pagamento dei beni alienati, andranno legittimamente introdotte e conseguentemente dibattute (a prescindere dal luogo in cui il vettore eventualmente incaricato prenda in consegna la merce stessa)". Tale principio è stato espresso dalle sezioni unite sul presupposto che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n. 44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate, "in subiecta materia", dalla Convenzione di Vienna. L'art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore, eventualmente

M

incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché il successivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all'individuazione del luogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nel senso che contengono una "regula iuris" idonea a disciplinare i rapporti obbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.

Nel caso di specie è incontestato che la merce acquistata dalla società opponente è stata consegnata, come contrattualmente previsto, presso la sede della stessa in Olanda, con la conseguenza che ricorre la giurisdizione di tale paese.

L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da parte opponente è dunque fondata. Essa implica la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo opposto e dunque la revoca dello stesso.

Le spese, in ragione della peculiarità delle questioni trattate, caratterizzate da mutamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali, sono compensate.

p.g.m.

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata così provvede: accoglie l'opposizione e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 936/08 emesso dal Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella;

compensa fra le parti le spese di giudizio.

Il diudice Gianluda Mancuso